



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI BERGAMO

Sezione Civile

Il Giudice di Pace di Bergamo, Dott.ssa Cristina Cremonesi, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n° 1454/2021 Ruolo Generale

TRA

_____ , rappresentato e difeso
dagli Avv.ti Katia Ventura e Mirko Ventura

Attore opponente

CONTRO

_____ , rappresentata e difesa dall'Avv

Convenuta opposta

OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo per pagamento di residuo importo di finanziamento per credito al consumo, importo ceduto all'opposta.

CONCLUSIONI

Per parte attrice opponente: come da atto di citazione in opposizione;

Per parte convenuta opposta: come da note conclusive del 12 febbraio 2024

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Con atto di citazione notificato a mezzo pec in data 10 aprile 2021 il Signor _____ proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo emesso dal Giudice di Pace di Bergamo in data 15 gennaio 2021, notificato in data 01 marzo 2021, mediante il quale gli veniva ingiunto il pagamento della somma di

€ 4.826,79, oltre alle spese ed alle competenze del procedimento di ingiunzione.

L'opponente eccepiva la carenza di legittimazione attiva in capo alla società opposta, la quale non avrebbe provato la cessione del credito oggetto del ricorso per ingiunzione, in quanto dal contratto di cessione, allegato al ricorso per ingiunzione, non è possibile individuare il credito oggetto del presente giudizio.

L'opponente eccepiva, poi, l'intervenuta prescrizione decennale del diritto di credito oggetto del ricorso per ingiunzione, la nullità del decreto opposto per il mancato esperimento del procedimento di mediazione e la nullità del decreto opposto per la mancata produzione del piano di ammortamento, dei rendiconti annui e delle quietanze di pagamento delle rate.

L'opponente, inoltre, eccepiva l'incertezza dell'*an* e del *quantum* del credito oggetto del ricorso per ingiunzione, in quanto sarebbero state addebitate voci non dovute ed in quanto sussisterebbe la nullità delle clausole vessatorie contenute nel contratto di finanziamento.

L'opponente concludeva, quindi, chiedendo l'accertamento del mancato esperimento del tentativo di conciliazione e, quindi, la dichiarazione di improcedibilità del decreto opposto e la sua revoca; l'opponente chiedeva, inoltre, la dichiarazione della carenza di legittimazione attiva in capo all'opposta, l'intervenuta prescrizione del credito azionato nel ricorso per ingiunzione, la mancanza della prova scritta del credito azionato, la dichiarazione di illegittima applicazione di un tasso di interesse ultralegale, di interessi anatocistici, di costi occulti, nonché la sussistenza di clausole vessatorie non specificatamente sottoscritte.

In conseguenza di tutto quanto sopra l'opponente chiedeva la revoca del decreto opposto.

La società opposta si costituiva in giudizio contestando le eccezioni sollevate dall'opponente e rilevava che l'opponente stesso non aveva contestato la sottoscrizione del contratto, l'erogazione della somma finanziata, il *quantum* ingiunto ed il proprio inadempimento.

Rilevava, inoltre, l'opposta che la cessione oggetto di giudizio era una semplice cessione civilistica ex art. 1260 c.c. e che non era affatto una

cartolarizzazione ex Legge n° 130 /1999. L'opposta depositava, in allegato al proprio atto di costituzione, sia il contratto di cessione che l'elenco dei crediti ceduti. Rilevava, poi, l'opposta di avere comunicato la cessione all'opponente mediante lettera raccomandata, che era stata regolarmente ricevuta dall'opponente stesso e che tale lettera conteneva tutti gli elementi e le informazioni necessarie sia per la comunicazione della cessione stessa che per l'interruzione della prescrizione.

Rilevava, inoltre, l'opposta che la società che aveva concesso il finanziamento non apparteneva alla categoria "banca" e, quindi, non aveva l'obbligo di certificare l'estratto conto e che, comunque, l'opponente non aveva sollevato alcuna specifica contestazione a quanto ivi annotato.

Rilevava, poi, l'opposta che l'opponente aveva svolto solo delle generiche contestazioni in relazione all'asserito addebito di costi occulti o di interessi ultralegali o di anatocismo, così come non aveva specificato il numero o il contenuto delle clausole che riteneva vessatorie.

Concludeva, quindi, l'opposta chiedendo il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto opposto.

Alla prima udienza il Giudice di Pace si riservava in relazione all'istanza di concessione della provvisoria esecuzione al decreto opposto.

Con ordinanza resa in data 08 ottobre 2021 concedeva la provvisoria esecutività al decreto opposto e concedeva alle parti il termine per l'esperimento del procedimento di mediazione.

Alla successiva udienza le parti depositavano il verbale di mediazione, che aveva avuto esito negativo e chiedevano la concessione di termine per il deposito della memoria ex art. 320 c.p.c.

Il Giudice di Pace, quindi, si riservava nuovamente in relazione all'istanza dell'opponente di ammissione di consulenza tecnica.

Con ordinanza depositata in data 04 aprile 2023, il Giudice di Pace non ammetteva la consulenza tecnica e rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni, concedendo alle parti termine per il deposito delle note conclusive.

In seguito alla sostituzione del Giudice di Pace, l'udienza fissata per il giorno 21 febbraio 2024 veniva rinviata d'ufficio al giorno 15 marzo 2024.

A tale udienza la causa veniva trattenuta in decisione.

Costituisce circostanza pacifica nel presente giudizio che, nella fattispecie *de quo*, non si è in presenza di un contratto di cessione ex Legge n° 130/1999, ma si tratta di un semplice contratto di cessione di crediti ex art. 1260 c.c.

Tale circostanza, affermata dall'opposta, non è stata contestata dall'opponente. L'opposta ha depositato, in allegato al ricorso per ingiunzione, il contratto di cessione di crediti da Centro Leasing S.p.A. a Toscana Finanza S.p.A. (doc. n° 3 allegato al ricorso per ingiunzione): in esso non si fa alcun riferimento alla disciplina relativa alla cartolarizzazione di crediti.

Lo stesso per quanto riguarda la cessione tra Banca IFIS S.p.A. e IFIS NPL S.p.A. (doc. n° 7 allegato al ricorso per ingiunzione), ove si fa riferimento solo alla cessione del ramo d'azienda relativo all'acquisto ed alla gestione dei crediti deteriorati.

Nonostante si sia in presenza di contratti di cessione ai sensi dell'art. 1260 c.c., a fronte della contestazione svolta dall'opponente, costituisce specifico onere dell'opposta provare la propria legittimazione attiva, cioè la propria titolarità del credito azionato a mezzo del ricorso per ingiunzione.

L'opposta non ha fornito tale prova.

Si legge testualmente nel contratto di cessione tra Centro Leasing S.p.A. a Toscana Finanza S.p.A. (doc. n° 3 allegato al ricorso per ingiunzione):

“ abbiamo ricevuto la Vostra offerta di acquisto dei crediti ... relativi ai clienti riferiti nell'allegato “A” (di seguito i debitori ceduti);la nostra società, titolare di detti crediti come meglio elencati in calce; Con la presente Vi cediamo pro soluto n. (omissis) crediti per complessivi € (omissis) in linea capitale; dichiariamo che i crediti oggetto della presente cessione”.

In calce, sono indicati, come allegati al contratto: *“A – elenco cessione crediti; B – elenco posizioni non fatturate”.*

L'opponente non ha depositato né nel procedimento monitorio, né nel presente giudizio, tali allegati: l'opponente, quindi, non ha provato che tra i *“clienti riferiti all'allegato A”*, ceduti a Toscana Finanza S.p.A. ci sia anche il credito azionato mediante il decreto opposto.

Le medesime considerazioni valgono per la cessione di ramo d'azienda tra Banca IFIS S.p.A. e IFIS NPL S.p.A.; anche in tale atto si fa riferimento ad una

“valutazione allegata al presente atto sotto la lettera B” e a “tutti i crediti deteriorati di cui BANCA IFIS S.P.A. si è resa acquirente e sarà titolare alla data di efficacia del conferimento (1 luglio 2018)”.

Ancora una volta la *“valutazione allegata”* non è stata depositata nel presente giudizio e l’opponente non ha provato che tra *“tutti i crediti deteriorati di cui BANCA IFIS S.P.A. si è resa acquirente”* vi sia anche quello oggetto del ricorso monitorio.

L’opponente, in allegato alla propria comparsa di costituzione, ha depositato, al documento n° 7, un documento denominato *“estratto elenco crediti ceduti”* e, in allegato alla memoria ex art. 320 c.p.c. del 06 settembre 2022, ha depositato un altro documento denominato *“annex”* (doc. n° 11)

In entrambi tali documenti compare il nome dell’ingiunto.

L’opponente, però, non ha provato che il documento n° 7 allegato al ricorso per ingiunzione sia collegato al contratto di cessione tra Centro Leasing S.p.A. e Toscana Finanza S.p.A. e, in particolare, che costituisca uno stralcio dell’allegato A al contratto, così come non ha provato che il documento n° 11 allegato alla memoria ex art. 320 c.p.c. sia *“l’estratto dell’elenco crediti ceduti”* di cui alla cessione di ramo d’azienda sopra indicata.

Si tratta, in entrambi i casi, di fogli anonimi, che non riportano alcun indizio di collegamento con i contratti di cessione sopra indicati, che sono redatti su semplici fogli bianchi, senza alcuna data, che recano una firma illeggibile e non identificata (il documento n° 7) e che non recano alcuna attestazione di conformità con un’eventuale originale.

Peraltro, solo per completezza e ferma restando la non applicabilità della normativa ex Legge n° 130/99, si rileva che nel contratto di cessione sub documento n° 7 allegato al ricorso per ingiunzione, non vi è alcuna indicazione circa le caratteristiche dei crediti ceduti o circa i criteri che sono stati utilizzati per la scelta dei crediti da cedere. Elementi, questi, dai quali, in via indiretta, si sarebbe potuto dedurre l’appartenenza del credito azionato tra quelli ceduti.

La costante giurisprudenza, a proposito della prova del credito ceduto, richiede che il cessionario che agisce per il recupero del credito oggetto di cessione deve fornire la prova che quello specifico credito rientri tra quelli ceduti e, quindi, deve fornire la prova che il contratto di cessione preveda quello

specifico credito, cioè che lo specifico credito per il quale agisce rientri tra quelli oggetto di cessione (Cass. 24798/2020).

L'opposta non ha fornito tale prova e non ha quindi, provato la propria legittimazione attiva in relazione al credito oggetto del ricorso per decreto ingiuntivo.

In conseguenza di tale carenza di legittimazione attiva, il decreto ingiuntivo n° 72/2021 del 15 gennaio 2021, notificato in data 01 marzo 2021, deve essere revocato e deve essere revocata anche l'ordinanza di concessione della provvisoria esecuzione a tale decreto, emessa dal Giudice di Pace in data 08 ottobre 2021.

L'accertamento della carenza di legittimazione attiva in capo all'opposta assorbe e travolge tutte le altre eccezioni sollevate dall'opponente.

Le spese di lite seguono la soccombenza: l'opposta deve essere condannata al pagamento, in favore dell'opponente, delle spese e delle competenze del presente giudizio, che si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

il Giudice Onorario di Pace, Dott.ssa Cristina Cremonesi, ogni contraria istanza respinta e disattesa, definitivamente pronunciando in relazione al giudizio promosso dal Signor Santo Lombisani di opposizione al decreto ingiuntivo n° 72/2021 del 15 gennaio 2021 (R.G. n° 114/2021), notificato in data 01 marzo 2021, così dispone:

ACCOGLIE l'opposizione proposta dal Signor Santo Lombisani, al decreto ingiuntivo n° 72/2021 del 15 gennaio 2021 (R.G. n° 114/2021), notificato in data 01 marzo 2021, con atto di citazione notificato a mezzo pec in data 10 aprile 2021;

DICHIARA la carenza di legittimazione attiva in capo a

S.p.A. e per essa, quale mandataria

S.p.A., in persona del Procuratore, Dottoressa Francesca Morao, in relazione al credito di € _____, oggetto del ricorso per decreto ingiuntivo R.G. n° _____ e del decreto ingiuntivo _____ del 15 gennaio 2021;

REVOCA il decreto ingiuntivo _____ 15 gennaio 2021, notificato in data 01 marzo 2021;

REVOCA l'ordinanza di concessione della provvisoria esecuzione al decreto

ingiuntivo sopra indicato, emessa in data 08 ottobre 2021;

CONDANNA l'opposta al pagamento delle spese e delle competenze del presente giudizio in favore dell'opponente, che si liquidano in € _____ per competenze, oltre al 15% spese generali, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.

Bergamo, 28 agosto 2024

Il Cancelliere

Il Giudice di Pace

Dott.ssa Cristina Cremonesi